



Cosa Fare Come Fare

Casi pratici operativi nei servizi di polizia

Il caso in questione riguarda le targhe tedesche provvisorie, per intenderci quelle "esportazione a banda rossa" le quali, ai sensi dell'allegato 1 del DM 86/2008, dovrebbero mantenere la copertura assicurativa anche per i 12 mesi successivi alla scadenza della targa. Tuttavia la convenzione di Lisbona ha modificato le norme UE, di fatto abolendo tale vantaggio e prevedendo che la copertura assicurativa cessi con lo scadere della targa. Data la difformità tra la norma italiana e la normativa UE, qualora venga fermata una autovettura con targa provvisoria tedesca scaduta da meno di 12 mesi è ipotizzabile l'applicazione dell'art. 193 del C.d.S. con contestuale sequestro (oltre all'applicazione dell'art 93)? L'operatore dell'UCI contattato telefonicamente ha affermato che il Bureaux tedesco non copre le targhe scadute.



COSA FARE COME FARE

Nel quadro della realizzazione del mercato comune, il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli contribuisce a dare concretezza alla libera circolazione delle persone e delle merci.

La prima direttiva 72/166/CEE sull'assicurazione autoveicoli ha fissato i principi fondamentali per garantire la libera circolazione dei veicoli stradali, ossia la soppressione dei controlli dell'assicurazione alle frontiere e l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile per tutti i veicoli circolanti nell'Unione europea.

Conformemente al contenuto dell'articolo 2, paragrafo 2, relativo all'applicazione della direttiva appena accennata, il 30 maggio 2002 si è conclusa la convenzione di Rethymo - *Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati* -, più comunemente nota come Assemblea Generale del Consiglio dei Bureaux, il cui testo è confluito nell'appendice 1 alla decisione 2003/564/CE della Commissione del 28 luglio 2003, alla cui appendice 2 veniva riportato l'elenco delle deroghe, distinto per Paese aderente, nel quale riguardo al quesito proposto indicava:

GERMANIA

1. *Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea;*
2. *Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali*

dicitura poi sostanzialmente, confluita all'allegato 1 del D.M. dello Sviluppo economico 1° aprile 2008, n. 86, secondo cui, per quanto afferente la Germania, si ricava:

GERMANIA:

- a) *I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi*
- b) *I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali*

il tutto in relazione all'articolo 7, comma 2, del Decreto ministeriale in argomento che richiama l'art. 125, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 209/2005 (*Codice delle assicurazioni private*), di cui per chiarezza espositiva si propone lo stralcio, limitatamente a quanto qui d'interesse.

Art. 125, c. 3, D.Lgs. 209/2005 Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri	Art. 7, c. 2, D.M. 86/2008 Inapplicabilità della presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione
<p>3. <i>Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a) <i>...omissis...</i>b) <i>si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;</i>c) <i>...omissis...</i>	<p>2. <i>Le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 3, lettera b), e comma 4 del Codice non si applicano ai veicoli, indicati nell'allegato 1 al presente regolamento, aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno degli Stati esteri previsti dall'articolo 5.</i></p>

Ciò detto è da tener presente che a Lisbona il 29 maggio 2008 è stato consolidato, integrandolo con gli addenda n. 1, n. 2 e n. 3, l'accordo di Rethymo del 30 maggio 2002 adottato dall'Assemblea Generale del Consiglio dei Bureaux.

A seguito delle modificazioni intervenute, la nuova appendice 2 all'accordo che, a parere di autorevole dottrina cui questi autori si sono conformati, è da considerarsi prevalente rispetto al contenuto del D.M. dello Sviluppo economico 1° aprile 2008, n. 86, reca l'elenco dei veicoli per i quali l'obbligo della copertura assicurativa non può essere considerato assolto e, rispetto al caso prospettato dal latore del quesito, indica esclusivamente:

GERMANIA

- 1. *Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali*

Alla luce di tutto quanto precede, qualora durante le fasi della circolazione sul territorio nazionale si rinvenga un veicolo munito di targhe per esportazione tedesche scadute di validità e, parimenti, laddove si tratti di veicolo per il quale è già intervenuta la radiazione dai registri d'immatricolazione, si considerano pacificamente applicabili i regimi, e la disciplina sanzionatoria, dettati rispettivamente dall'art. 193, comma 1 e 2, e dall'art. 93, comma 7, C.d.S., su cui conformemente si sono espressi i dicasteri delle infrastrutture e trasporti e dell'interno con circolare interministeriale n. 954 e n. 300/A/352/13/111/57/6 dell'11 gennaio 2013.

Il meglio sul controllo documentale e sul furto e riciclaggio dei veicoli



WORLD'S VEHICLE DOCUMENTS

- ✓ **Sito Web**
- ✓ **Pubblicazioni**
- ✓ **Banche Dati**
- ✓ **Formazione**

www.vehicle-documents.it

Fatto il 30.09.2017

Autori: Raffaele CHIANCA e Gianluca FAZZOLARI per World's Vehicle Documents - Tutti i diritti sono riservati. Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui dipendono.